

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO 2015-2018

INTERVENTO 11

WORK-FAMILY: PROGETTI SUI REGIMI DI ORARIO

Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 di data 26/11/2015 e successivamente modificate e integrate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 di data 06/04/2017

Art. 1 Requisiti di ammissibilità del progetto

1. I contenuti del progetto devono prevedere almeno la realizzazione del punto “consulenze esterne in materia di organizzazione aziendale riguardanti l'elaborazione e l'attuazione del progetto”.

Art.2 I contenuti del progetto

1. Il progetto deve prevedere i seguenti contenuti:
 - analisi della situazione aziendale in termini di articolazione degli orari aziendali per le diverse figure occupate con rapporto di tipo subordinato, dando specifica evidenza degli orari dei lavoratori con carichi di cura e assistenza;
 - definizione delle finalità individuando le linee di innovazione e i risultati attesi con attenzione ai bisogni conciliativi dei dipendenti;
 - esiti del questionario predisposto da Agenzia del lavoro, compilato dai dipendenti sui bisogni di conciliazione;
 - data presunta di avvio del progetto, descrizione dell'articolazione temporale delle diverse fasi progettuali e relativa previsione annuale della spesa;
 - indicazione delle singole voci di spesa supportate da preventivi firmati;
 - indicazione delle spese previste o sostenute per l'elaborazione del progetto che, per le aziende aderenti al Family Audit, comprendono anche ai costi del consulente e del valutatore previsti o sostenuti per la certificazione medesima.
2. Per le aziende che si attengono alle Linee guida del Family Audit le attività previste nel progetto dovranno essere conformi a quelle approvate nel Piano aziendale Family Audit.
3. La misura massima della spesa ammissibile di consulenza esterna, ulteriore rispetto a quella del consulente e valutatore riconosciuta nell'ambito del processo di certificazione di Family Audit, è riportata nella tabella 1 sottostante:

Tab.1

NUMERO OCCUPATI ALLE DIPENDENZE	SPESA MASSIMA PER LA CONSULENZA
fino a 15	€ 3.360,00
da 16 a 100	€ 4.480,00
oltre 100	€ 5.600,00

4. Per i progetti presentati da datori di lavoro che applicano le Linee guida del Family Audit i lavoratori sono conteggiati con riferimento al personale dipendente comunicato nel Documento di impegno allegato alla domanda della Certificazione Family Audit (nella fase di avvio del processo Family Audit), per la quota riferita al personale della sede legale e/o delle unità produttive ubicate in provincia di Trento.
5. Il progetto deve riguardare esclusivamente la sede legale e/o le unità produttive ubicate nella provincia di Trento.
6. Non sono ammissibili tra le spese di attuazione del progetto le spese per utenze, canoni di locazione e altre spese collegate ad immobili o ad acquisti non legati all'ICT.

Art. 3 Durata del progetto

1. La durata del progetto decorre dalla data di avvio del progetto comunicata in forma scritta all'Agenzia del lavoro successivamente all'approvazione.

Art. 4 Certificazione interaziendale e certificazione di Gruppo Family Audit

1. Nel caso di progetti predisposti dai datori di lavoro che hanno ottenuto il rilascio della certificazione interaziendale o certificazione di Gruppo Family Audit, ogni datore di lavoro presenta il proprio progetto.
In tal caso i costi relativi alla certificazione Family Audit vengono riconosciuti a ciascun richiedente in parti uguali.

Art. 5 Definizione di forme di flessibilità temporale legate ad esigenze di cura ed assistenza

1. Per "forme di flessibilità temporale legate a esigenze di cura e assistenza" si intende una riduzione di orario o una nuova modulazione dell'orario di lavoro su base giornaliera, settimanale o mensile, su richiesta del lavoratore per motivi di cura e di assistenza e in particolare:
 - a) la trasformazione di contratto a tempo indeterminato e pieno in un contratto part-time con monte ore compreso tra il 40% e il 70% dell'orario contrattuale a tempo pieno;
 - b) la modulazione di orario che:
 - se giornaliera o settimanale, deve essere pari ad almeno il 5% dell'orario giornaliero o settimanale applicato al lavoratore a tempo indeterminato prima della variazione di orario;
 - se mensile, deve essere pari ad almeno il 10% dell'orario mensile applicato al lavoratore a tempo indeterminato prima della variazione di orario.
2. La trasformazione a part-time o la nuova modulazione dell'orario di lavoro sono ammesse a contributo anche se temporanee e reversibili.
3. Il part-time derivante dalla riduzione di orario deve essere aggiuntivo rispetto al numero dei contratti part-time in essere presso lo stesso datore di lavoro nei 12 mesi precedenti alla data della trasformazione.

Art. 6 Definizione di figlio convivente

1. Per figlio convivente si intende il figlio presente nello Stato di Famiglia Anagrafico del lavoratore coinvolto in forme di flessibilità temporale.
2. Si equipara al figlio convivente il bambino affidato alla famiglia del lavoratore coinvolto con un provvedimento del giudice competente.

Art. 7 Validità del passaggio consultivo presso i dipendenti

1. Fermo restando quanto stabilito dal Documento in relazione all'invio del progetto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il passaggio consultivo presso i dipendenti dell'azienda è comprovato dalla votazione favorevole della metà più uno dei dipendenti in forza presso la sede legale e le unità produttive coinvolte nel progetto.

Art. 8 Maturazione ed erogazione del contributo e rendicontazione

1. Il contributo sarà erogato nei seguenti modi:
 - a) per le consulenze esterne e per le spese inerenti l'attuazione del progetto, in rate annuali posticipate rapportate alla previsione annuale della spesa indicata dall'azienda nel progetto a fronte di presentazione di idonea documentazione di spesa. Per i progetti aziendali predisposti attenendosi alle Linee guida del processo Family Audit, il saldo finale sarà erogato al rilascio del Certificato Finale o del Certificato Family Audit Executive;
 - b) per le forme di flessibilità temporale, in rate annuali posticipate calcolate a partire dalla data di trasformazione o rimodulazione dell'orario di lavoro, previa verifica della permanenza di tale flessibilità per il periodo considerato. La maturazione del contributo avviene trimestralmente. Non è riconosciuta la trimestralità in via di maturazione;
 - c) per ogni posto di lavoro aggiuntivo con contratto a tempo indeterminato, in rate annuali posticipate calcolate a partire dalla data di avvio del rapporto di lavoro, previa verifica della permanenza del posto di lavoro aggiuntivo per il periodo considerato. La maturazione del contributo avviene trimestralmente. Non è riconosciuta la trimestralità in via di maturazione.
2. La rendicontazione a saldo deve essere corredata dei seguenti documenti: dichiarazione dell'avvenuta realizzazione del progetto con descrizione dei risultati ottenuti, idonea documentazione di spesa, esito del questionario finale predisposto da Agenzia del lavoro, compilato dai dipendenti sulla soddisfazione dei bisogni di conciliazione.

Art. 9 Sospensione della maturazione della rata di contributo

1. La maturazione del contributo resta sospesa per periodi di assenza del/la dipendente dal posto di lavoro, superiori a 30 giorni continuativi di calendario, nei seguenti casi:
 - cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga a zero ore;
 - aspettative non retribuite;
 - congedo parentale.
2. In caso di sospensione la scadenza delle rate di contributo viene differita per uguale periodo e comunque non oltre il termine del progetto.